



## Deliberazione del Consiglio Comunale del 30-04-2015 N. 49

Oggetto: Imposta Municipale Propria - IMU: approvazione delle aliquote 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:30, in Sesto Fiorentino in sala 5 Maggio, previa convocazione nei modi e forme previste nello Statuto e nel Regolamento vigenti, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Presiede l'Adunanza il PRESIDENTE GABRIELLA BRUSCHI. All'appello risultano:

BIAGIOTTI SARA	P	VANNI TOMMASO	P
MARIANI GIULIO	P	CHIRICI LAURA	P
KAPO DIANA	P	BARONTI RICCARDO	P
BRUSCHI GABRIELLA	P	MUSCAS FABRIZIO	A
PECCHIOLI CLAUDIA	P	POLICASTRO GIOVANNI	P
GIORGETTI ANDREA	P	CECCHERINI MAURO	P
STERA AURELIO	P	LOIERO DAVIDE	P
SOLDI MAURIZIO ULIVO	P	TAURIELLO MARIA	P
SACCONI ANTONIO	P	QUERCIOLI MAURIZIO	P
BUSATO LAURA	P	LICCIARDI GAETANO	P
BIAGIOTTI SIMONETTA	P	MADAU JACOPO	P
GUARDUCCI ANDREA	P	CORSI BEATRICE	P
GORRONE LUCA	P		

**PRESENTI N. 24 - ASSENTI N. 1**

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il Segretario Generale MARIA BENEDETTA DUPUIS.

Scrutatori designati:

KAPO DIANA, SOLDI MAURIZIO ULIVO, POLICASTRO GIOVANNI.

Assessori esterni:

ZAMBINI LORENZO	P
BICCHI VALENTINA	P
DI MATTEO MICHELA	P
MARTINI SARA	P
TAITI TAMARA	P
ELLER VAINICHER LUCA	P

Verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**(... omissis resoconto verbale della seduta ...)**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, che prevede: *“L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono”*;

**VISTO INOLTRE** il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

**VISTO** altresì il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al quale i suindicati decreti rinviano in ordine a specifiche previsioni normative;

**RICHIAMATO** quindi il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare gli artt. 52 e 59 in materia di potestà regolamentare dei comuni;

**VISTA** la legge di Stabilità per il 2014, n. 147 del 27/12/2013 ed in particolare l'art. 1 commi da 707 a 713;

**CONSIDERATO** il Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. adottato con delibera C.C. n. 19 del 14/03/2012 e ss.mm.ii.;

**TENUTO CONTO** dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 *“...15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997....”*;

**VERIFICATO** che l'art. 13 comma 13-bis del DL 201/2011, come sostituito dall'art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35. stabilisce che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti*

*ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**VERIFICATO** poi che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 è stato posticipato al 31 maggio 2015 con decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 pubblicato nella G.U. n. 67 del 21/03/2015;

**PRESO ATTO** che nell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, viene esplicitamente previsto che le variazioni delle aliquote base devono essere effettuate con delibera di Consiglio;

**DATO ATTO** altresì delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO**, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, allegato costituente parte integrante della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nelle sedute del 13/4/2015 e del 28/4/2015;

**PRESO ATTO** che l'illustrazione del presente argomento da parte del Sindaco Sara Biagiotti ha avuto luogo nella seduta consiliare del 29/4/2015, così come risulta da resoconto verbale della seduta di ieri;

**PRESO ATTO** del dibattito intercorso in data odierna in cui sono intervenuti i Consiglieri: S. Biagiotti, G. Policastro, M. Quercioli, F. Muscas, M. Tauriello, M.U. Soldi, A.Sacconi, J. Madau, M. Ceccherini, D. Loiero, D. Kapo, B. Corsi, C. Pecchioli, R. Baronti, G. Mariani, G. Licciardi, L. Gorrone, A. Giorgetti, T. Vanni, L. Chirici, L. Busato, A. Guarducci, così come risulta da resoconto verbale della seduta;

**PRESO ATTO** delle dichiarazioni di voto espresse dai Consiglieri: F. Muscas, M. Quercioli, M. Ceccherini, M. Tauriello, G. Policastro, A. Guarducci, A.Sacconi, B. Corsi, A. Stera, R. Baronti;

**DATO ATTO** che nel corso della seduta è entrato il Consigliere M. Muscas ed è uscito il Consigliere D. Loiero, per cui al momento della votazione sono presenti n. 24 Consiglieri;

**CONSIDERATO** che si è proceduto a mettere in votazione la proposta di deliberazione e che la votazione espressa in forma palese, con la presenza di n. 24 Consiglieri Comunali come sopra identificati, è la seguente:

-Voti favorevoli n. 14 (Sindaco; S. Biagiotti, G. Bruschi, L. Busato, L. Chirici, A. Giorgetti, L. Gorrone, A. Guarducci, D. Kapo, G. Mariani, C. Pecchioli, M.U. Soldi, T. Vanni - Partito Democratico; R. Baronti - Sesto Siamo Noi);

-Voti contrari n. 10 (B. Corsi, J. Madau - Sinistra Ecologia Libertà; M. Quercioli, G. Licciardi – Lista Quercioli; M. Ceccherini – Misto; G. Policastro – Movimento 5 Stelle; F. Muscas – Movimento Sesto 2014; M. Tauriello – Forza Italia; A. Sacconi, A. Stera – Partito Democratico);

### **DELIBERA**

1) Di ridurre l'aliquota dell'abitazione principale prevista dall'art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011 per le abitazioni accatastate in categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze allo **0,38%**, confermando perciò l'aliquota vigente nel 2014;

2) Di elevare l'aliquota base prevista dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011 allo **0,92%** prevista per tutte le fattispecie non rientranti nelle altre casistiche, confermando perciò l'aliquota vigente nel 2014;

3) Di ridurre l'aliquota base prevista dall'art. 13 comma 6 n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011, e ciò come previsto dal comma 9 dello stesso articolo, allo **0,60%** per le sole abitazioni locare con contratto registrato e stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 a condizione che venga fatta espressa richiesta da parte del o dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale da presentare entro la scadenza per il pagamento a saldo dell'anno in cui è avvenuta la concessione, confermando perciò l'aliquota vigente nel 2014. Si precisa che poiché l'art. 2 comma 4 della legge 431/1998 limita la possibilità per i Comuni di stabilire aliquote agevolate per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, come per gli scorsi anni è possibile ottenere l'agevolazione se e solo se l'inquilino vi abbia preso la residenza anagrafica e vi dimori abitualmente;

4) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento IMU, l'abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo residente a Sesto Fiorentino a genitori o discendenti in linea retta di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che siano posseduti tutti i seguenti requisiti:

- a. l'immobile oggetto dell'agevolazione sia classato in categoria A2/A3/A4/A5 o A6 (sono pertanto escluse le abitazioni classate in categoria A7/A8/A9 e A1);
- b. il soggetto passivo sia residente nel Comune di Sesto Fiorentino;
- c. il comodatario, residente anagraficamente nell'abitazione oggetto di agevolazione, appartenga ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a Euro 15.000, in cui nessuno dei componenti sia proprietario di altro immobile su tutto il territorio nazionale

neanche in quota parte e/o a nessuno dei componenti risulti intestato uno o più delle seguenti tipologie di beni: uno o più autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 2500 cc; uno o più motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 1000 cc; tre o più fra autovetture e motoveicoli (questi ultimi di cilindrata superiore a 500 cc); uno o più camper; uno o più natanti o barche da diporto di lunghezza superiore a 9 metri;

- d. venga fatta richiesta da parte del/i proprietari su apposito modulo predisposto dal Servizio Entrate entro e non oltre la scadenza per il pagamento del saldo dell'anno in cui è avvenuta la concessione. Tale richiesta dovrà essere obbligatoriamente ripresentata ogni anno al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti;
- e. nel caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola abitazione.

5) Di applicare l'aliquota base prevista dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011 dello **0,76%** per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal proprietario, residente nel comune, a genitori o discendenti in linea retta di 1° grado, non aventi tutti i requisiti previsti per l'assimilazione di cui al punto 4), a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia effettiva stabile dimora e che ne venga fatta espressa richiesta da parte del/dei proprietari sugli appositi modelli predisposti dal Servizio Entrate, da presentare entro la scadenza per il pagamento a saldo dell'anno in cui è avvenuta la concessione. La concessione in uso gratuito si rileva dall'autocertificazione presentata dagli interessati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni, fermo restando l'obbligo di comunicare il venirne meno. In caso di decesso del parente di primo grado, l'agevolazione di cui sopra può applicarsi anche ai parenti di secondo grado discendenti in linea retta, sempre a seguito di specifica richiesta;

6) Di elevare l'aliquota base prevista dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011 allo **0,86%** per i soli fabbricati accatastati in categoria D, ad esclusione degli immobili accatastati in categoria D5 (*Istituto di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro*) e degli immobili sfitti da oltre due anni ai quali si applica in ogni caso l'aliquota dello 1,06% previste rispettivamente dai successivi punti 7) e 9), confermando perciò l'aliquota vigente nel 2014;

7) Di elevare l'aliquota base prevista dall'art. 13 comma 6 n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011 allo **1,06%** per i soli fabbricati accatastati in categoria D5 (*Istituto di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro*), confermando perciò l'aliquota vigente nel 2014;

8) Di elevare l'aliquota base prevista dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011 allo **0,88%** per i soli fabbricati accatastati nelle categorie C1 (*Negozi e botteghe*), C3 (*Laboratori per arti e mestieri*), C4 (*Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro*) e C5 (*Stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro*) ad esclusione degli immobili sfitti da oltre due anni ai quali si applica in ogni caso l'aliquota dello 1,06% prevista dal successivo punto 9), confermando perciò l'aliquota vigente nel 2014;

9) Di elevare l'aliquota base prevista dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011 allo **1,06%** per i soli fabbricati tenuti sfitti da oltre due anni, in ossequio a quanto stabilito dal comma 10 del suddetto articolo, non avendo il Comune di

Sesto Fiorentino elevato la detrazione per abitazione principale, confermando perciò l'aliquota vigente nel 2014;

10) Di elevare l'aliquota base prevista dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011 allo **1,02%** per tutte le altre abitazioni (immobili accatastati in categoria A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A8 o A9) non rientranti nei casi precedenti, confermando perciò l'aliquota vigente nel 2014;

11) Di ribadire che le aliquote ridotte di cui ai punti 3), 4) e 5) sono applicabili solo ed esclusivamente a seguito di presentazione delle autocertificazioni sopra specificate, pena la non ammissibilità dell'agevolazione stessa;

12) Di demandare al competente Servizio Entrate l'incarico di inviare telematicamente copia conforme della presente deliberazione al Ministero delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico, ai sensi dell'art. 13 comma 13-bis del DL 201/2011.

### **ED IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'esito della successiva e separata votazione espressa in forma palese con la presenza di n. 24 Consiglieri Comunali, che è la seguente:

-Voti favorevoli n. 14 (Sindaco; S. Biagiotti, G. Bruschi, L. Busato, L. Chirici, A. Giorgetti, L. Gorrone, A. Guarducci, D. Kapo, G. Mariani, C. Pecchioli, M.U. Soldi, T. Vanni - Partito Democratico; R. Baronti - Sesto Siamo Noi);

-Voti contrari n. 10 (B. Corsi, J. Madau - Sinistra Ecologia Libertà; M. Quercioli, G. Licciardi – Lista Quercioli; M. Ceccherini – Misto; G. Policastro – Movimento 5 Stelle; F. Muscas – Movimento Sesto 2014; M. Tauriello – Forza Italia; A. Sacconi, A. Stera – Partito Democratico);

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**Pareri allegati alla proposta di deliberazione del 07-04-2015 n. 66 ed alla  
deliberazione del Consiglio Comunale del 30-04-2015 n. 49.**

**Oggetto: “Imposta Municipale Propria - IMU: approvazione delle aliquote 2015.”**

Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Sesto Fiorentino, 08-04-2015

Il Dirigente/Responsabile  
f.to STEFANO GENNAI

Sulla presente proposta di delibera è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

La presente proposta di delibera è stata dichiarata non rilevante sotto il profilo contabile.

Sesto Fiorentino, 08-04-2015

Il Dirigente del  
Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione  
f.to STEFANO GENNAI

=====  
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to GABRIELLA BRUSCHI

Il Segretario Generale  
f.to MARIA BENEDETTA DUPUIS

=====  
*Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell' art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.*